



## **PROVINCIA DI VITERBO**

### **IL PRESIDENTE**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di marzo, presso la sede della Provincia di Viterbo, in via Aurelio Saffi n. 49, il Presidente, con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale il Dott. Francesco Loricchio, ha adottato il seguente atto:

### **DECRETO N. 52 del 14/03/2019**

OGGETTO: "Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 "

## **IL PRESIDENTE**

### **PREMESSO CHE:**

- che la legge n. 56 del 7.04.2014, recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e ss. mm. e ii., ha previsto una radicale trasformazione delle Province, quali enti di area vasta, con riferimento all'autonomia statutaria ed alle funzioni ad esse attribuite e che, in particolare, i comi 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della ricordata legge viene delineato l'assetto relativo alle funzioni fondamentali, prevedendo un percorso istituzionale concertato tra le istituzioni della Repubblica;
- il comma 85, della Legge 56/2014, assegna alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali intese quali funzioni indefettibili e necessarie:
  - a. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
  - b. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - c. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
  - d. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
  - e. gestione dell'edilizia scolastica; f. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- il comma 89, della Legge 56/2014, dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85 ad altri Enti territoriali;

### **VISTA E RICHIAMATA la vigente normativa in materia ed in particolare:**

- art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/01, rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, secondo cui "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale

distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente";
- art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo modificato dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali";
- art. 6-ter rubricato "Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale", come inserito dal D. Lgs 25.05.2017, n. 75, che stabilisce che "con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. Al comma 3, viene stabilito con riferimento specifico agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131."
- art. 91, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il quale dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata della spesa del personale;
- art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale appartenente alle categorie protette;
- art. 34, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, come da ultimo sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.L. n. 90/14, convertito, con modificazioni, in L. n. 114/14, il quale stabilisce che, nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art. 39, comma 1, della L. n. 449/97, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco;
- art. 19, comma 8, della L. n. 448/01, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano il rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39,

della L. n. 449/97 citata, nei documenti di programmazione del fabbisogno di personale;

- art. 1, comma 93, della L. n. 311/04, il quale prevede per gli Enti Locali un adeguamento delle proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- art. 1, comma 557, della L. 296/06 e s.m.i., come sostituito dall'art. 14, c. 7 del D.L. 78/10, convertito in L. 122/10, il quale prevede in sintesi che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni rivolte a razionalizzare le strutture burocratico-amministrative, e a contenere le dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;
- art. 1, comma 557-ter. della L. 296/06 e s.m.i., introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010 che dispone che in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- art. 1, comma 557-quater della L. 296/06 e s.m.i., come introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014, che dispone che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";
- art. 76, comma 6, D.L. n. 112/08, convertito, con modificazioni, in L. n. 133/08, che prevede la definizione di parametri di virtuosità della spesa di personale;
- art. 1, comma 228, L.n. 208/15 (legge di stabilità 2016), il quale stabilisce che negli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di personale di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, e che restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, D.L. 90/14, come modificato dalla legge di conversione n. 114/14 (pari al 1180 per cento, per gli anni 2016 e 2017, e al 100 per cento, per l'anno 2018, della spesa di personale cessato il rispettivo anno prima), al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 421, L. n. 190/14;
- art. 3, comma 5, D.L. 90/14 sopra richiamato, che prevede, inoltre, che a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore ai tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; la stessa disposizione, infine, come modificata da ultimo dall'art. 4, comma 3, D.L. n. 78/15, convertito, con modificazioni, in L. n. 125/15, stabilisce che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1- quater, D.L. n. 113/16, convertito, con modificazioni, in L. n. 160/16, che fissa, per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ex art. 1, comma 557, della L. 296/06 citato, il tetto di spesa pari all'ammontare di quella sostenuta nel 2009 per il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
- l'art. 1, comma 219 della legge n. 208 del 28.12.2015, ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che sancisce la indisponibilità dei posti dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni in attesa dell'adozione dei Decreti Legislativi attuativi degli artt. 8, 11 e 17 della Legge n. 124/2015 e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 Legge n. 190/2014 e successive modifiche;

VISTA, ALTRESI la Legge della Regione Lazio 31 dicembre 2015, n. 17 recante "legge di stabilità regionale 2016", all'art. 7 ha previsto alcune disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non Fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190, ed ha disciplinato le funzioni riallocate alla Regione, quelle confermate in capo alle Province e quelle escluse dal riordino;

DATO ATTO CHE nelle more della riforma del titolo V della Costituzione e del processo di riordino delle funzioni provinciali attuato con la Legge Delrio, in ossequio al disposto normativo di cui al comma 421, della Legge 190/2014, recante la riduzione "ex lege" della spesa per la dotazione organica, la Provincia - attesa la stringente tempistica prevista dalle norme della legge di stabilità surrichiamata, nonché a fronte dell'esigenza di salvaguardia finanziaria dalle stesse generate -, ha provveduto alla determinazione della dotazione organica nella misura almeno pari al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dal DPCM emanato in data 26 settembre 2014, con i seguenti atti:

- la Deliberazione della Giunta provinciale n 25/2015";
- il Decreto presidenziale n. 177 del 04.08.2015
- il Decreto presidenziale n.240 del 30.10.2015 di rideterminazione della propria dotazione organica mediante individuazione del fabbisogno del personale di Polizia Provinciale correlato alle funzioni fondamentali, così come disposto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125;
- il Decreto presidenziale n. 60 del 18 febbraio 2016, ad oggetto: "Rideterminazione della dotazione organica in attuazione dell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 cd. Legge stabilità 2016" e dell'art. 7, comma 9, della Legge regionale 17/2015", con il quale è stata rideterminata in aumento la dotazione organica in misura corrispondente a n. 13 unità di personale di polizia provinciale per i compiti di polizia connessi a funzioni non fondamentali, con oneri a carico della Regione Lazio;

DATO ATTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2017 sono stati pubblicati i Decreti attuativi della riforma Madia (Legge 7 agosto 2015, n. 124) in materia di pubblico impiego e performance:

- D.Lgs. n. 74 del 25.05.2017- Valutazione della performance dei dipendenti pubblici - Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015;
- D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 - Testo unico del pubblico impiego - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z) della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA E RICHIAMATA in particolare la Legge 27 dicembre 2017, n.205, cd. Legge di stabilità 2018, che ad esito della consultazione referendaria del 4 dicembre 2016, in particolare prevede:

- all'art.1, comma 844 che "Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.";
- all'art.1, comma 845 che "A decorrere dall'anno 2018, le province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 844 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,

da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica, solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali come definite dal presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nell'anno 2018, le città metropolitane possono procedere, nei termini previsti dal presente comma, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione del citato articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014.";

- all'art.1 , comma 846 che "Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono abrogati.";
- all'art.1, comma 847 che "Le province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.";
- all'art.1, comma 881 che " All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati»;
  - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni ».
  - c) DATO ATTO pertanto dell'avvenuto ripristino della facoltà di assunzione di personale nelle Province, e di superamento del precariato, a condizione della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso, finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014, ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, e comunque i vincoli assunzionali che derivano dal mancato rispetto delle norme sul saldo di finanza pubblica, con la contestuale abrogazione:
- dell'articolo 16, comma 9, del D.L. 95/2012 il quale stabiliva, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle province, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dell'articolo 1, comma 420, lettere da c) a g), della L. 190/2014, che introduceva il divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, per le province delle regioni a statuto ordinario, di: procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità; acquisire personale attraverso l'istituto del comando; attivare rapporti di lavoro inerenti il supporto agli organi di direzione politica o incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici; instaurare rapporti di lavoro flessibile; attribuire incarichi di studio e consulenza;

- dell'articolo 22, comma 5, del D.L. 50/2017, che consentiva la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico-finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali delle Province;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in G.U. n.173 del 27/07/2018, venivano definite le linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, ai sensi dell'art.6-ter, c.1 del D.Lgs n.165/2001, come modificato dal D.Lgs n.75/2017 surrichiamato.

TENUTO CONTO, inoltre, del parere espresso da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia con Deliberazione n. 111/2018/PAR del 13/07/2018, in relazione alla "spesa potenziale massima" della dotazione organica, come codificata dalle linee di indirizzo di cui al Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, sopra indicato in dettaglio, che deve intendersi quantificata con la "spesa media del personale nel triennio 2011-2013" di cui all'art.1, comma 557 e seguenti della Legge 296/2006, e sulle componenti da includere da tale computo, secondo la normativa vigente e gli orientamenti della magistratura contabile.

TENUTO CONTO ALTRESI' del parere espresso da ultimo da parte della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per il Veneto con Deliberazione n. 548/2018/PAR/Roana del 20/12/2018 che, al riguardo, sostanzialmente conferma quanto già statuito dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Puglia con la Deliberazione n. 111/2018/PAR succitata;

AVUTO RIGUARDO alla circolare n. 3 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", e della successiva circolare integrativa n.1 del 09/01/2018;

CONSIDERATO che con Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-20", veniva in particolare stabilito:

- all'art.1, c.823 che "A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016";
- all'art.1, c.889, ultimo periodo, che "...all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici»;
- all'art.1, commi da 360 a 367, nuove modalità per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, con l'esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.

ATTESO pertanto che restano immutati i limiti assunzionali già previsti dalla legge 205/2017 per la quale, a decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente:

- a) ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo

delle spese complessive di personale - al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni - non supera il 20% delle entrate correnti;

- b) ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente se l'importo delle spese complessive di personale - al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni - supera il 20% delle entrate correnti.

TENUTO CONTO pertanto della condizione ineludibile della obbligatoria definizione di un piano di riassetto organizzativo dell'Ente stesso al fine del ripristino della facoltà di assunzione di personale e di superamento del precariato nelle Province, e considerato pertanto che solamente a seguito dell'adozione di tale piano di riassetto organizzativo si potrà provvedere conseguentemente alla revisione della programmazione dell'acquisizione di personale per il triennio 2018 – 2020, con la variazione della dotazione organica e l'adozione degli atti relativi, e tenendo conto delle previsioni del nuovo CCNL sottoscritto tra le parti in via definitiva in data 21 maggio u.s., precisando come la spesa conseguente alla programmazione dovrà comunque risultare compatibile con il valore finanziario del costo del personale consentito a questa Provincia a seguito della riduzione della dotazione organica prevista dall'art. 1, comma 421, della legge 190/2014;

DATO ATTO:

- della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 dell'8/06/2018, di approvazione del rendiconto della gestione- esercizio 2017;
- della approvazione con Decreto Presidenziale n.216 del 27/07/2017 del Piano delle Azioni Positive triennio 2017-2019;
- della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/06/2018, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020, il DUP 2018/2020 e gli atti correlati, con il quale si dichiara la rispondenza dello schema di Bilancio 2018/2020 e relativi allegati alla vigente normativa, nonché il rispetto delle previsioni di cui all'art. 162, c.6 del TUEL, accertando il raggiungimento degli equilibri finanziari sia di competenza, sia di cassa da parte dell'Ente, con la certificazione prevista in relazione al vincolo di finanza pubblica già previsto dall'art. 1, comma 466, della legge 232/2016, - disposizione disapplicata dall'anno 2019 - che dimostra un saldo comunque positivo per gli anni 2018, 2019, 2020;
- della Deliberazione di Consiglio Provinciale n.36 del 15/10/2018, di approvazione del Bilancio Consolidato;
- della Deliberazione di Consiglio Provinciale n.51 del 30/11/2018, recante “Ultima variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell'art 175 del D.Lgs 267/2000”;

TENUTO CONTO che l'Ente con Decreto Presidenziale n.276 del 16/10/2018, ha approvato il Piano di Riassetto della Provincia di Viterbo, che si ha qui come per integralmente richiamato e riprodotto, adottato in conformità agli indirizzi espressi con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22/06/2018 recante “Piano di Riassetto organizzativo della Provincia di Viterbo ai sensi dell'art. 1 comma 844 della Legge 205/2017 – Linee di indirizzo”, con la quale veniva dato mandato all'organo esecutivo di definire ed approvare il Piano di Riassetto organizzativo della Provincia di Viterbo per il prossimo triennio sulla scorta dell'analisi svolta dai dirigenti dei vari Settori e tenendo conto, oltre che dei vincoli di legge, dell'esperienza maturata nel corso del triennio 2015-2017 e dell'attuale inquadramento delle funzioni e compiti istituzionali in capo alla Provincia.

ATTESO che pertanto in esecuzione del predetto Piano di Riassetto, si provvedeva alla revisione del Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020 già approvata con Decreto Presidenziale n.163 del 29/05/2018, adottando il Decreto Presidenziale n. 281 del 22/10/2018, recante “Revisione della Programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020”, che si ha qui come per

integralmente richiamato e riprodotto;

CONSIDERATO che il Piano di Riassetto approvato con Decreto Presidenziale n.276 del 16/10/2018, veniva parzialmente modificato con i Decreti Presidenziali n.370 del 28/12/2018 e n.34 del 15/12/2019;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 30 del 13/02/2019 relativo alla ricognizione del personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, con il quale all'esito delle verifiche effettuate, si dava atto che la Provincia di Viterbo non ha situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale;

TENUTO CONTO, stante quanto sopra, delle esigenze funzionali dell'Ente in relazione ai vincoli imposti dalla normativa;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui al D.L. n.4 del 28/01/2019, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", in fase di conversione, che avranno effetto sull'assetto organizzativo dell'Ente nel prossimo triennio, a seguito del collocamento in quiescenza del personale che ne avrà fatto domanda avendone i requisiti, con esiti non ancora puntualmente definibili e misure di riequilibrio non ancora determinate;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'articolo 19, comma 8 della Legge 448/2001.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni), modificato del D. Lgs 75/2017;
- lo Statuto della Provincia di Viterbo;

- l'art. 1, comma 55, della Legge 56/2014 che così recita: "Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 ed apposti in calce all'unità proposta;

PRESO ATTO che:

il dirigente del Settore 1 "AMMINISTRATIVO" FRANCO FAINELLI, esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il dirigente del Settore 1, ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione con riferimento all'attività del Settore (art. 16, comma 3, lett. D, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

## **DECRETA**

Per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di approvare il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 della Provincia di Viterbo in allegato sub A) al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare la nuova Dotazione Organica dell'Ente di cui all'allegato sub B) al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella già approvata da ultimo con Decreto Presidenziale n.281 del 22/10/2018;
3. Di dare atto che la dotazione organica dell'Ente è determinata in un contingente di n.185 unità, pari ad una valore finanziario di spesa per l'Ente di €.6.843.083,66, oltre €. 462.021,01 a carico della Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 770, della legge 208/2015 e dell'art. 7, comma 9, della legge regionale del Lazio 17/2015, in relazione a n. 12 unità di personale di Polizia Provinciale per compiti di vigilanza connessi alle funzioni non fondamentali;
4. Di dare atto che il presente documento è parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Programmazione 2019;
5. Di demandare al Settore Amministrativo – Servizio Personale per quanto di competenza, l'esecuzione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa in vigore;
6. Di trasmettere preventivamente copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
8. Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, del D. Lgs 165/2001;
9. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

*parere favorevole*

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato Digitalmente

FRANCESCO LORICCHIO

IL PRESIDENTE

Firmato Digitalmente

PIETRO NOCCHI